

Sequestrabile l'intero contributo pubblico illecitamente ottenuto

Per la Cassazione non spetta però al GIP indicare i beni su cui eseguire il provvedimento né procedere alla loro esatta valutazione

Venerdì, 29 aprile 2016

In tema della **confisca** – così come quello del corrispondente **sequestro finalizzato alla confisca** – è centrale nell'ambito del diritto penale economico, con particolare riguardo ad alcune questioni controverse sulla **nozione di profitto**, sulla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente e sulla confisca nei confronti delle persone giuridiche.

Grande influenza in questa materia ha anche la normativa comunitaria, particolarmente sensibile su tali problematiche. È, infatti, in attesa di ratifica da parte del legislatore italiano la **Direttiva 2014/42/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

In tale documento viene indicato come "provento" confiscabile ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati. Esso può, dunque, consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile.

Si tratta di una definizione molto ampia, non pienamente coincidente con i tentativi della giurisprudenza italiana di individuare il più chiaramente possibile le somme e i beni concretamente qualificabili come profitto del reato.

Per tutte queste ragioni assumono particolare rilievo le pronunce che meglio inquadrano la nozione di profitto in riferimento a singole fattispecie criminose.

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 17403**, depositata ieri, offre l'occasione per tornare su tali problematiche, con particolare riferimento ai reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). I legali rappresentanti di una società a responsabilità limitata siciliana avevano richiesto e ottenuto sovvenzioni – connesse al regime comunitario in sostegno degli agricoltori – attraverso la presentazione di documenti asseritamente falsi.

Come ribadito anche da un'altra recente pronuncia (Cass. n. 12653/2016), quando la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del diritto all'intero beneficio, con obbligo di ripetizione di quanto già eventualmente incassato, il profitto assoggettabile a sequestro e a confisca va identificato nella misura della complessiva somma percepita.

In ogni caso, non spetterebbe al giudice per le indagini preliminari – in sede di decreto autorizzativo di sequestro preventivo per equivalente – indicare i beni su cui eseguire il provvedimento, né procedere alla loro esatta valutazione (che è riservata alla successiva fase dell'esecuzione del sequestro stesso). Il giudice che emette il provvedimento ablativo in fase cautelare potrà, dunque, limitarsi ad indicare l'importo complessivo da sequestrare.

Oggetto di sequestro il conto corrente della società beneficiaria

Un interessante aspetto del caso affrontato dalla sentenza in commento attiene alla circostanza per cui oggetto del sequestro è stato il conto corrente della società beneficiaria del contributo europeo, quale profitto diretto del reato.

Molto complessi continuano ad essere i rapporti tra persone fisiche e giuridiche nell'ambito dei provvedimenti di confisca. Qui, tuttavia, va ricordato che i reati contestati sono contenuti nel catalogo previsto dal **DLgs. 231/2001** e, dunque, rappresentano il possibile presupposto per la responsabilità degli enti da reato ai sensi del medesimo decreto.

In effetti, i giudici di legittimità, pur non occupandosene direttamente nella pronuncia in commento, danno atto della sottoposizione ad indagini "231" con riferimento alla società stessa.

Viene, inoltre, ribadito che non si pongono limiti alla confisca dei beni societari allorché l'ente stesso rappresenti un mero schermo fittizio attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare degli stessi (Cass. SS.UU. n. 10561/2014).